



Arma dei Carabinieri



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
LA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Capo di Stato Maggiore dell'Arma, Gen. C.A. Andrea TAURELLI SALIMBENI, e la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI), di seguito anche la FMI, nella persona del Presidente, Avv. Giovanni COPIOLI;

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA DEI CARABINIERI nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 174-bis del Codice dell'Ordinamento Militare (*Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*), riguardante l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'ARMA, che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari e ad elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

VISTI i compiti e le finalità della FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI) definiti dallo Statuto approvato in data 11 luglio 2024 con provvedimento n. 320 del CONI – Comitato Olimpico Nazionale

Italiano – quale ente associativo apolitico e non lucrativo, con personalità giuridica di diritto privato, che:

- riunisce le società e le associazioni sportive costituite nel settore motociclistico dilettantistico ai sensi del D.Lgs 36/2021 del 28 febbraio 2021;
- è riconosciuta dal CONI quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale;
- ha istituito, nell'ambito della propria organizzazione, le attività relative ai Rapporti Istituzionali e alla Protezione Civile, con deliberazione del Consiglio Federale n. 490 del 4 dicembre 2015 e successiva deliberazione n. 10 del 17 gennaio 2025, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di collaborazione con Enti e Istituzioni dello Stato preposti alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza e al soccorso pubblico;
- è stata iscritta nell'elenco Centrale delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile con nota del Dipartimento della Protezione Civile n. 66219 del 29 novembre 2016;

CONSIDERATO che la conservazione e la difesa dell'ambiente richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

CONSIDERATO che nel 2017 l'ARMA e la FMI hanno già sottoscritto un analogo Protocollo d'Intesa, rinnovato nel 2020 e nel 2023, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse Parti intendono rinnovare il partenariato,

tutto ciò premesso, l'ARMA e la FMI convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di Collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e la FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (FMI), nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.

Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:

- promozione e diffusione della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale, con specifico riferimento alla salvaguardia delle aree protette, specialmente tra i giovani;
- attività di collaborazione per lo svolgimento delle attività motociclistiche amatoriali e agonistiche nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità;
- realizzazione di sinergie nelle attività di protezione civile e primo soccorso alle popolazioni (*in particolare, in aree rurali, di montagna e nelle foreste*);
- specifiche iniziative in favore dei giovani finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza stradale.

In particolare:

- l'ARMA pianificherà momenti formativi in favore dei volontari della FMI, al fine di illustrare le capacità di intervento nei comparti di specialità dell'Istituzione;
- la FMI:
 - . offrirà la disponibilità di attività formative in favore del personale dell'ARMA impiegato quale motociclista, a cura dei propri qualificati Istruttori Federali;
 - . segnalerà all'ARMA, attraverso la propria Struttura Federale e il personale volontario, eventuali situazioni di illegalità in danno dell'ambiente, riscontrate nel corso delle proprie attività, per lo sviluppo delle conseguenti azioni di polizia.

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

In relazione alle forme di collaborazione descritte:

- l'ARMA interesserà, per le conseguenti attività, i Comandi dell'Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;
- la FMI perseguirà gli obiettivi dell'intesa attraverso la Struttura Federale nazionale, con gli organi statutari, e la Struttura Federale territoriale, costituita dai Comitati regionali.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art.3

Referenti

Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- per la FMI, il Coordinatore dell'Area Organi Centrali, Attività e Rapporti Istituzionali.

Art. 4

Trattamento dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi

titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

L'ARMA e la FMI si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi da impiegare secondo quanto concordato.

Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi e loghi rimarranno di esclusiva titolarità della Parte proprietaria.

In particolare – e senza che ciò costituisca limitazione del principio generale sopra espresso – l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali o sulle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi.

L'utilizzo reciproco dei marchi o loghi potrà avvenire unicamente in relazione alle attività realizzate in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, e ne è vietato qualsiasi uso per scopi ulteriori o differenti.

A tal fine, ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o progetto che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.

L'ARMA e la FMI si:

- presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla difesa dei rispettivi marchi e loghi, restando comunque impregiudicata la piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine;
- impegnano a comunicare, in forma coordinata e condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali.

Tutte le attività di comunicazione, nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo ha durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima

della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Pubblicità

Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e della FMI.

Art. 8

Firma digitale

Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni)



ANDREA
TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI
CARABINIERI
03.07.2026
16:55:50 UTC

IL PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
(Avvocato Giovanni Copioli)

Firmato digitalmente da:
Giovanni Copioli
Data: 17/07/2026 16:27:59